



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

Ordinanza Sindacale

n. 10 del

25/07/2017

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA E DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPER ALCOLICI ED ALCOLICI IN DETERMINATE FASCE ORARIE.

IL SINDACO

Premesso che in Comune di Capoterra si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone ,anche minorenni, che consumano sostanze alcoliche negli spazi pubblici con il successivo abbandono dei contenitori in vetro e lattine di metallo;

Constatato che in talune occasioni detti contenitori , una volta vuotati , vengono usati come corpo contundente e scagliati contro serrande e vetrine o contro le auto ferme in sosta o di passaggio;

Considerato altresì che tutto il territorio comunale è interessato da un notevole afflusso di persone dovuto alla presenza di numerosi esercizi pubblici nonché di macchine bar che favoriscono la concentrazione di persone in occasione di manifestazioni musicali e spettacoli;

Preso atto che al consumo di tali bevande consegue spesso l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi pubblici ,di bottiglie e lattine che spesso finiscono in frantumi;

Considerato che detta situazione, assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore notturne costituendo fonte di pericolo per l'igiene, l'incolumità pubblica , la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

Considerato che ,in particolare , le bottiglie potrebbero essere usate come delle armi improprie ricavate da cocci in vetro utilizzabili come strumenti di offesa;

Constatato che tutti i contenitori abbandonati costituiscono un notevole aggravio delle spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia delle strade e le piazze interessate a tale fenomeno;

Ritenuto che istituire un divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 22,00 sino alle ore 06,00 del giorno successivo, per esercizi pubblici, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, estendendo tale divieto anche ai distributori automatici, potrebbe contribuire a lenire il problema;

Ritenuto opportuno, per gli stessi motivi suesposti, vietare in ogni caso il consumo di bevande super alcoliche in luogo pubblico , nella fascia oraria compresa tra le ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutto il territorio comunale;

Ritenuto sufficiente istituire tale divieto nel periodo estivo e precisamente dal 29 luglio al 30 settembre 2017;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.7 bis del 267/2000:

Vista legge 29/07/2010, n. 120;



ORDINA

Dal 29 luglio al 30 settembre 2017 nella fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo , per tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati che hanno sede in comune di Capoterra è **vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;**

Dal 29 luglio al 30 settembre 2017 nella fascia oraria compresa tra le ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno successivo in tutti gli esercizi pubblici, macchine bar, distributori automatici, circoli privati del territorio comunale è **vietata la vendita , sotto qualsiasi forma , di bevande super alcoliche;** (restano esclusi gli esercizi commerciali a condizione che il prodotto sia veduto in confezioni sigillate):

Dal dal 29 luglio al 30 settembre 2017 nella fascia oraria compresa tra le ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è **vietato il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche (escluse le aree concesse ad uso degli esercizi pubblici) ;**

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento in violazione della presente ordinanza per non incorrere in sanzioni penali.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni della presente Ordinanza , ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

La procedura sanzionatoria fa riferimento alle legge 689/81.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulla presente ordinanza .

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni da quello di notifica.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Dispone

Che questa ordinanza venga:

pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Capoterra
trasmessa alla stazione Carabinieri di Capoterra ed alla Questura di Cagliari.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 25/07/2017

IL SINDACO
Francesco Dessì